

DIRETTIVA 2004/31/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2004

che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) Da informazioni fornite dalla Svezia sulla base di indagini, risulta che alcune aree del paese non debbano più considerarsi «zone protette» in relazione al Beet necrotic yellow vein virus.
- (2) L'introduzione nella Comunità di vegetali di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originari di paesi terzi, è vietata a norma della direttiva 2000/29/CE.
- (3) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che le misure adottate dalle autorità nazionali relative all'introduzione e al trasporto nel proprio territorio di vegetali di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, sono equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 2000/29/CE. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione nella Comunità di vegetali di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originari della Svizzera.
- (4) A norma della direttiva 2000/29/CE, è vietato introdurre in zone comunitarie riconosciute come zone protette in relazione alla *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. piante ospiti di tale organismo nocivo, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie di paesi terzi non riconosciuti indenni da tale organismo o nei quali sono state stabilite zone indenni da tale organismo nocivo.
- (5) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che le misure adottate dalle autorità nazionali relative all'introduzione e al trasporto nel proprio territorio di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., ad eccezione dei frutti e delle sementi, sono in gran parte equivalenti alle misure di cui alla direttiva 2000/29/CE. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione nella Comunità di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., ad eccezione dei frutti e delle sementi, diverse dai vegetali di *Cotoneaster Ehrh.* e di *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, originarie della Svizzera.

- (6) Da informazioni fornite dall'Italia sulla base di indagini, risulta che alcune aree del paese non debbano più essere considerate «zone protette» in relazione alla *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (7) A seguito di un errore di trascrizione nella stesura della direttiva 2003/116/CE, il punto 21.1 di cui alla parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è stato numerato in modo errato.
- (8) Occorre modificare le disposizioni vigenti nei confronti di *Tilletia indica* Mitra onde tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di tale organismo nocivo in Iran.
- (9) Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/29/CE.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 aprile 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE della Commissione (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 36).

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1) Il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»
-------------------------------------	--

2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»
--	---	---

3) L'allegato III è così modificato:

a) Nella parte A, punto 15, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

«Paesi terzi, esclusa la Svizzera».

b) Nella parte B, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)
--	--

<p>2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Cotoneaster Ehrh.</i> e <i>Photinia davidiana (Dcne.) Cardot</i>, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.</i> conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2</p>	<p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»</p>
--	---

4) L'allegato IV è così modificato:

a) La parte A, sezione I, è modificata come segue:

- i) al punto 53, il testo, Iran è inserito nella colonna di sinistra;
- ii) al punto 54, il testo, Iran è inserito nella colonna di sinistra.

b) La parte B è modificata come segue:

i) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

ii) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

iii) il testo di cui al punto 21 è sostituito dal seguente:

<p>«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier Med.</i>, <i>Chaenomeles Lindl.</i>, <i>Cotoneaster Ehrh.</i>, <i>Crataegus L.</i>, <i>Cydonia Mill.</i>, <i>Eriobotrya Lindl.</i>, <i>Malus Mill.</i>, <i>Mespilus L.</i>, <i>Photinia davidiana (Dcne.) Cardot</i>, <i>Pyracantha Roem.</i>, <i>Pyrus L.</i> e <i>Sorbus L.</i>, ad eccezione dei frutti e delle sementi</p>	<p>Fermo restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e parte B, punti 1 e 2, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.</i> conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;</p> <p>oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a <i>Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;</p> <p>oppure</p> <p>c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais;</p> <p>oppure</p>	<p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»</p>
---	---	--

- d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra;
- oppure
- e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:
- aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale "zona tampone" saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno anteriormente al 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri; e
- bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto; e
- cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:
- nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre, e
 - nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e

	<p>dd) in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.</p> <p>Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004</p>	
--	---	--

iv) il punto 21.1 è soppresso;

v) prima del punto 22 è inserito il nuovo punto 21.3:

<p>«21.3. Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari</p>	<p>Verrà fornita prova documentata che gli alveari:</p> <p>a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;</p> <p>oppure</p> <p>b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais;</p> <p>oppure</p> <p>c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra;</p> <p>oppure</p> <p>d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto;</p>	<p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castalbardo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)»</p>
--	---	--

vi) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

vii) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

viii) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

ix) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

x) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

xi) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

xii) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)».

5) All'allegato V, parte B, sezione I, punti 1 e 8, il testo, Iran è inserito dopo India.